

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 13 – 46740/2014

OGGETTO: Progetto: *“Modifica sostanziale – Attività di recupero (R3 – R4 ed R13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*

Comune: Rivoli (TO)

Proponente: M.I. Metalli s.r.l.

Procedura: Fase di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

Premesso che:

- in data 29/09/2014 la società M.I. METALLI ITALIA s.r.l. (di seguito denominata M.I. METALLI) - con sede legale in Torino, Via San Francesco d’Assisi 22 Partita IVA 11031320010 - ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Modifica sostanziale – Attività di recupero (R3 – R4 ed R13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 09/10/2014 è stata pubblicata sul sito WEB della Provincia la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 166402 del 21/10/2014 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l’assenso di tali soggetti all’esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall’art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l’area oggetto dell’intervento è localizzata nel Comune di Rivoli in Via Ivrea n. 91 (Fg. 23 particella 364) in zona industriale sita a circa 2,5 km a Est dal centro abitato e compresa tra Corso Allamano e Corso Francia;

- le attività attuali e previste sono svolte interamente all'interno del capannone industriale di superficie pari a circa 1.630 mq. Non è previsto l'uso del piazzale esterno (circa 2.000 mq) per le attività di gestione rifiuti in progetto;
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quinta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 3.000 t/anno e inferiore a 6.000 t/anno di cui al DM 390/98) con il numero 38/2012 relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di Recupero autorizzata	Q.tà massima stoccabile autorizzata (t)	Q.tà movimentata autorizzata (t/a)
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	50	250
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	50	1.500
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	50	500
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	8	200
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	8	200
5.9: spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	R13	4	90
5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4	5	500 200
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	R13	4	250
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	0,5	100
7.1: rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R13	1	100
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	0,5	2
10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.	R13	0,5	2
Totale		181,5	3.894

- i rifiuti sono accorpati per categorie omogenee, rispettando le tipologie individuate dal DM 05/02/98 e s.m.i., e depositati in aree distinte, organizzati in cumuli o all'interno di cassoni scarrabili di dimensioni variabili;

Stato di progetto

- il proponente intende modificare l'attività attuale introducendo, per alcune delle tipologie gestite, altre operazioni di recupero ed aumentando i quantitativi movimentati e le attuali capacità di stoccaggio secondo la tabella seguente:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di Recupero a progetto	Q.tà massima stoccabile a progetto (t)	Q.tà movimentata a progetto (t/a)
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13/R4	200	20.000
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13/R4	50	5.000
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13/R4	50	2.000
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13/R4/R3	8	200
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13/R4/R3	8	200
5.9: spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	R13/R4/R3	4	90
5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13/R4	5	700
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	R13/R4/R3	4	250
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	0,5	100
7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R13	1	100
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	0,5	2
10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.	R13	0,5	2
Totale		331,5	28.644

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- e-mail del 18/11/2014 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;
- nota prot. n. 115464 del 06/11/2014 dell'ASL TO3;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quinta classe d'iscrizione, alla terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- dovrà essere presentata comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che tenga conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto. La decorrenza delle tempistiche di legge (90 gg per la formalizzazione del tacito assenso) si considererà a far data dalla presentazione della comunicazione stessa;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- Il P.R.G.C. vigente del comune di Rivoli individua l'area come "10Ic31 - *Aree Normative per attività produttive consolidate*".

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- sono in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- in merito al recupero R4 dei rottami metallici ferrosi e di alluminio e dei rottami di rame, l'azienda dovrà dare evidenza di un sistema di gestione conforme rispettivamente ai Regolamenti Consiglio UE n. 333/2011 e 715/2013, certificato mediante attestazione rilasciata da Ente Certificatore;
- l'attività di recupero R4 non è ammessa per la tipologia 5.1;
- per le tipologie di cavi 5.7 e 5.8 non è ammessa l'operazione di recupero R3;
- per le tipologie 5.9 e 5.19 non sono ammesse le attività di recupero R3 e R4;
- vi è difformità di codice CER tra quanto in autorizzazione e quanto richiesto con le tipologie 3.1 e 5.16;
- è stata data evidenza degli adempimenti specifici relativi alla gestione dei RAEE; nello stesso modo occorre esplicitare l'ottemperanza ai criteri del D. Lvo 209/03 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*" in quanto anche gestori di vetture già bonificate;
- in relazione tecnica, senza trovare evidenza nella planimetria dell'impianto, vengono nominati un mulino trituratore per metallo ed una macchina pelacavi ma senza fornire indicazioni sul modello e relative caratteristiche;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di scarichi in pubblica fognatura di acque tecnologiche di processo;
- tutte le attività gestione rifiuti sono e saranno svolte esclusivamente al coperto sotto capannone;
- come da Regolamento regionale 1/R 2006 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” non vi è la presenza di “superfici scolanti” tali da dover comportare un trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- si rammenta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate “non scolanti” e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera diffuse e/o convogliate che necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ad esclusione della tipologia 7.1, gestita in minima quantità, tutte le altre tipologie si riferiscono a solidi non pulverulenti o potenzialmente contaminati, da sostanze volatili. I ridotti quantitativi (massimo 100 t/a) di rifiuti di cui alla tipologia 7.1 saranno movimentati e stoccati in cassoni e/o container normalmente coperti con teli o dotati di idonei dispositivi di chiusura;

Rumore

- l’area in esame rientra in classe VI – *Aree esclusivamente industriali* del piano di zonizzazione acustica comunale;
- dalla valutazione della relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 non sono emerse criticità in merito;
- si ritiene che dovrà essere effettuata una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte;

Viabilità

- l’adiacenza del sito alla tangenziale di Torino (1.000 m su strada circa) consente di convogliare il traffico indotto sulla direttrice autostradale escludendo per l’accesso all’impianto l’attraversamento di aree sensibili (centri urbani, zone residenziali,...);

Prevenzione incendi

- l’impianto in oggetto non è soggetto ad ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto non rientra in alcuna delle attività di cui all’allegato I del D.lgs. 151/2011,;
- si prende atto dell’intenzione del proponente in ogni caso di prendere in considerazione il rischio incendio nell’ambito del D.Lgs. 81/2008 al fine di dotare l’impianto di idonee procedure di prevenzione e presidi di primo intervento (estintori portatili in numero idoneo opportunamente collocati e segnalati);

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- il progetto presentato è in linea con i criteri di gestione rifiuti comunitari e nazionali;
- sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito della Comunicazione ex art. 216 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. :

- in merito al recupero R4 dei rottami metallici ferrosi e di alluminio e dei rottami di rame dare evidenza di un sistema di gestione conforme rispettivamente ai Regolamenti Consiglio UE n. 333/2011 e 715/2013, certificato mediante attestazione rilasciata da Ente Certificatore;
- tenere debitamente conto di quanto in precedenza evidenziato:
 - l'attività di recupero R4 non è ammessa per la tipologia 5.1;
 - per le tipologie di cavi 5.7 e 5.8 non è ammessa l'operazione di recupero R3;
 - per le tipologie 5.9 e 5.19 non sono ammesse le attività di recupero R3 e R4;
- per le tipologie 3.1 e 5.16 definire i codici CER richiesti in quanto vi è difformità di codici con quanto in autorizzazione;
- esplicitare l'ottemperanza ai criteri del D.Lvo 209/03 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori*";
- fornire indicazioni sul modello e relative caratteristiche del mulino trituratore per metallo e della macchina pelacavi dandone anche evidenza nella planimetria dell'impianto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 29/09/2014, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Modifica sostanziale – Attività di recupero (R3 – R4 ed R13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" presentato dalla Società M.I. METALLI s.r.l. - con sede legale in Torino, Via San Francesco d'Assisi 22 Partita IVA 11031320010 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 02/12/2014

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)